

INIZIATIVA "CONTRO I PREZZI ABUSIVI" per una sorveglianza dei
prezzi

<u>Documentazione</u>	pag.
1. Comitato d'onore nazionale	1
2. Una concreta protezione del consumatore	2
3. Firma la nostra iniziativa	3
4. La sorveglianza dei prezzi dal 1972 al 1978	6
5. L'iniziativa e il controprogetto a confronto	12
6. Conferenza stampa del 4 maggio 1982 -ACSI-KF-FRC	16
7. SI all'iniziativa	20
8. L'ACSI e la politica dei prezzi	24
9. I cartelli e le organizzazioni analoghe in CH	28
10. Argomentazioni	32

COMITATO D'ONORE NAZIONALE

a sostegno della votazione popolare del 28 novembre 1982
sull'iniziativa per una sorveglianza dei prezzi

Personalità del Canton Ticino

Consiglieri di Stato

On. Benito Bernasconi
On. Fulvio Caccia
On. Flavio Cotti
On. Ugo Sadis
On. Carlo Speciali

On. Argante Righetti, ex Consigliere di Stato - deputato al
Gran Consiglio

Consiglieri Nazionali

On. Alma Bacciarini
On. Werner Carobbio
On. Camillo Jelmini
On. Massimo Pini
On. Dario Robbiani

Deputati al Gran Consiglio

On. Flavio Riva, presidente Gran Consiglio
On. Attilio Grandi, vice-presidente
On. Cristiana Storelli, vice-presidente

Altre personalità

Aldo Bianchi, presidente Camera cantonale del lavoro
Carla Bossi Caroni, presidente Federazione ticinese delle
società femminili
Prof. Silvano Gilardoni, segretario cantonale PDL
Prof. Virgilio Gilardoni, storico
Prof. Ottavio Lurati, dr. phil.
Dott. Adriano Soldini, direttore Biblioteca Cantonale
Avv. Vittorio Torriani, presidente OCST

UNA CONCRETA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

L'ACSI, Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana si unisce alle altre associazioni svizzere di consumatrici, il Konsumentinnenforum e la Fédération Romande des Consommatrices, nel lanciare un'iniziativa popolare al fine di mantenere una sorveglianza parziale dei prezzi.

Il Consiglio nazionale ha deciso, dopo un ampio dibattito, che la sorveglianza dei prezzi non è più giustificata, quindi a partire dal 1979 l'Ufficio di Mr. Prezzi verrà abolito.

Ora il popolo ha sempre sentito la necessità di questa sorveglianza. Prova ne è il risultato ottenuto in occasione del rinnovo del decreto urgente. Il fatto che la sorveglianza fosse generale, estesa quindi anche ai mercati nei quali prevale la libera concorrenza, rappresentava per noi una garanzia e costituiva un valido freno contro la pressione inflazionistica e possibili abusi.

Il consumatore non è protetto; venendo a mancare la sorveglianza sui prezzi lo è ancora meno.

Il progetto di articolo costituzionale sulla protezione dei consumatori sembra essersi arenato nelle secche delle commissioni di esperti e quindi non offre, per il momento, nessuna protezione. Basta guardare la legge sui cartelli. Il mercato è dominato dagli importatori. Per esempio, nei pezzi di ricambio per auto il mercato è senza concorrenza. Ora la Commissione dei cartelli propone dei "prezzi massimi", ma quando si arriverà a qualche cosa?

Dopo tre anni di lavoro, in un settore limitato, si è giunti ad una raccomandazione che non sappiamo quando e come sarà applicata.

E' quindi necessario lanciare un'iniziativa popolare affinché il consumatore venga protetto contro un aumento ingiustificato del costo della vita e contro i prezzi abusivi in quei mercati dove non esiste la libera concorrenza.

FIRMA LA NOSTRA INIZIATIVA

Contro i prezzi abusivi

L'attuale sistema di vigilanza sui prezzi, decretato il 19 dicembre 1975, non ha fondamento costituzionale. Introdotto come decreto urgente per frenare la spirale inflazionistica e mantenuto in vigore oltre il previsto grazie all'esito della votazione del dicembre 1976 (1'360'000 SI contro 299'000 NO) é ormai giunto improrogabilmente a scadenza.

Poiché né il Consiglio federale né il Consiglio nazionale hanno formualto valide proposte alternative a questo sistema che ha avuto il pregio - contenendo entro limiti accettabili la cupidigia di certi imprenditori e creando un rapporto diretto tra l'amministrazione federale e i consumatori - di frenare l'aumento dei prezzi, le Associazioni delle consumatrici hanno ritenuto giusto ricorrere alla democrazia diretta, ovvero al diritto di iniziativa.

Firmando e facendo firmare l'iniziativa esse vogliono affermare la loro volontà di mantenere in vigore il sistema di vigilanza sui prezzi anche dopo il 31 dicembre 1978.

Noi tutte sappiamo che la libera concorrenza rappresenta una valida garanzia per un'equa strutturazione dei prezzi e quindi va mantenuta e difesa. Purtroppo sappiamo però anche che oggigiorno, in molti settori, la concorrenza non ha più campo di svolgere il suo ruolo moderatore. Alludiamo a certi servizi pubblici: trasporti, telefono, servizi industriali. Alludiamo a certe tariffe più o meno ufficiose tipo quelle relative alle prestazioni mediche, all'assicurazione responsabilità civile, alle pompe funebri. E che dire di tutti quei settori - olii e grassi commestibili, birra, detersivi, cioccolata e altri ancora - nei quali uno sparuto gruppo di aziende concorda la spartizione del mercato?

Dove sta la libera concorrenza quando di fatto ci si trova di fronte ad una situazione di monopolio? E' il caso, per esempio, dell'importazione dei combustibili, dei carburanti

del gas naturale e persino dello zucchero.

La nostra iniziativa é quindi contro ogni limitazione della concorrenza, limitazione le cui conseguenze ricadono fatalmente sulle spalle dei consumatori. Essa mira infatti, ad uno scopo ben preciso:

IMPEDIRE CHE LE AZIENDE CHE DETENGONO POSIZIONI DI PREMI--
NENZA SUL MERCATO POSSANO COMMITTERE ABUSI NELLA STRUTTU-
RAZIONE DEI PREZZI

Quali caratteristiche dovrebbe avere il nuovo sistema di
vigilanza sui prezzi?-----

- La vigilanza dovrebbe essere praticata attraverso un ufficio federale neutro, sulla cui efficienza e tempestività di intervento si possa realmente contare
- Le imprese ed organizzazioni dominanti il mercato dovrebbero essere tenute a comunicare ogni aumento di prezzo e a spiegare perché avviene e questo prima di modificare il prezzo
- Ogni cittadino dovrebbe avere il diritto di comunicare direttamente all'Ufficio federale di vigilanza sui prezzi gli abusi di cui sia venuto a conoscenza. Questo vale soprattutto per gli aumenti ingiustificati di prezzo e quando i cali del prezzo di costo non siano stati presi in considerazione nel computo del prezzo al consumo (esempio, riduzione dei prezzi delle materie prime o modificazioni dei tassi di cambio del franco).

Sosteneteci! Noi ci battiamo per voi!

Stiamo attraversando momenti difficili per tutti, numerose famiglie di salariati hanno seri problemi finanziari dovuti alla disoccupazione o a riduzioni di orario di lavoro. E' quindi indispensabile che lo Stato intervenga in modo diretto per proteggere i consumatori contro lo strapotere di coloro che prevalicano le regole della libera concorrenza.

L'Associazione consumatrici della Svizzera Italiana, il Forum delle consumatrici della Svizzera tedesca e la Federazione romanda delle consumatrici contano sulla collaborazione di tutti i consumatori affinché le 100'000 firme necessarie alla riuscita dell'iniziativa vengano raccolte ben prima del termine prescritto e questo perché il Governo venga posto davanti alla necessità di prendere al più presto decisioni nel senso auspicato dall'iniziativa oppure di predisporre una votazione popolare.

L'ACSI E' SICURA CHE APPOGGERETE L'INIZIATIVA NON SOLO FIRMANDOLA MA ANCHE FACENDOLA FIRMARE AI VOSTRI...300 E PIU' CONOSCENTI!!!

LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI DAL 1972 al 1978

1. 1972 - 1975

Parallelamente ad altri provvedimenti politici-economici tendenti a frenare l'alta congiuntura venne introdotta nel 1972, con un decreto federale urgente, la sorveglianza dei prezzi. Il decreto del 1972, limitato a tre anni, definiva il concetto degli aumenti di prezzo ingiustificati e si proponeva di impedire gli abusi in materia.

Aumenti ingiustificati erano considerati quegli aumenti di prezzo risultanti da uno sfruttamento abusivo di uno squilibrio fra domanda e offerta esistente in un determinato mercato oppure da inadeguate remunerazioni o ricavi da vendite di merci o da prestazioni di servizi.

I criteri applicati per valutare l'abusività o meno dei prezzi erano i seguenti:

- a) sottoposti alla sorveglianza erano unicamente gli aumenti di prezzo. Non erano perciò considerati abusivi quei prezzi che ingiustamente non venivano ribassati, come per esempio il prezzo dei prodotti petroliferi qualora il dollaro si fosse svalutato rispetto al franco svizzero.
- b) gli aumenti di prezzo non potevano eccedere gli aumenti di costi effettivi. Deroche a questo principio erano concesse nel caso in cui i produttori potevano dimostrare che i prezzi fino allora applicati non coprivano i costi.
- c) per il computo dei costi erano presi in considerazione unicamente i costi originali dei materiali o delle scorte e non il loro valore attuale di mercato.
- d) i minor costi dovuti al cambiamento dei corsi di cambio o alle riduzioni doganali dovevano essere dedotti dagli aumenti di prezzo.
- e) gli aumenti salariali stipulati collettivamente erano considerati alla stessa stregua dei costi. Aumenti straordinari di salario, eccedenti cioè gli aumenti previsti dai contratti collettivi, potevano però non venir riconosciuti nel computo dei costi e quindi non potevano essere ribaltati sui prezzi.

f) in linea di principio non erano ammesse raccomandazioni di prezzo da parte di associazioni o cartelli. I prezzi dovevano infatti tener conto della diversa strutturazione dei costi dei differenti produttori. A questo principio erano concesse deroghe in casi particolari.

I prezzi applicati prima dell'entrata in vigore del decreto rappresentavano il punto di riferimento per giudicare l'abusività o meno di un aumento. Aumenti erano concessi unicamente in misura dei maggiori costi effettivi. Guadagni speculativi dovuti ai cambiamenti di valore delle scorte non erano permessi. Gli aumenti salariali potevano venir ribaltati sui prezzi unicamente nella misura concordata dai contratti collettivi. Deroghe a questi principi erano concesse qualora i prezzi non coprissero i costi. Alla semplicità di questo sistema di sorveglianza dei prezzi, che si limitava a prendere in considerazione gli aumenti di costi, veniva contrapposto come svantaggio l'eccessiva rigidità della struttura costi-prezzi che non permetteva a lungo termine un adeguamento del sistema produttivo all'evoluzione del mercato.

2. 1975-1978

Il nuovo decreto federale urgente del 1975, con entrata in vigore al 1 gennaio 1976, si limitava alla sorveglianza dei prezzi, salari e guadagni ne furono esclusi. I criteri di giudizio rispecchiavano quelli già applicati nel 1972. Di nuovo fu introdotta la competenza del Consiglio Federale di ridurre i prezzi qualora i mutamenti dei corsi dei cambi o le riduzioni doganali lo giustificassero. Accanto alla analisi dei costi, come criterio di giudizio per valutare gli aumenti di prezzo si doveva tener conto anche delle ripercussioni sociali e d economiche come l'influsso relativo all'indice dei prezzi al consumo, le ripercussioni sui prezzi di altri prodotti, le possibili conseguenze occupazionali, gli effetti sul consumo e gli investimenti nonché le ripercussioni dei prezzi dei prodotti di prima necessità per i ceti meno abbienti.

La notifica degli aumenti di prezzo avveniva tramite diversi canali:

- attraverso l'obbligo di notifica e di giustificazione degli aumenti da parte dei cartelli o organizzazioni simili
- su iniziativa propria dell'Ufficio preposto alla sorveglianza dei prezzi senza notifica da parte di terzi
- su una notifica popolare. Ognuno era legittimato a denunciare aumenti di prezzo presunti abusivi.

Ricordiamo infine che il decreto federale urgente sulla sorveglianza dei prezzi sottoposto a referendum popolare fu accolto a larghissima maggioranza con l'365'788 Sì contro 299'367 No.

3. Gli effetti della sorveglianza dei prezzi nella lotta al rincaro-----

La tabella alla pagina seguente indica l'evoluzione dell'inflazione, misurata tramite l'indice dei prezzi al consumo, dal 1970 al 1982.

E' difficile poter stabilire con precisione quale sia stato il contributo della sorveglianza dei prezzi dal 1972 al 1978 nella lotta contro il rincaro, in quanto si dovrebbero formulare delle ipotesi su come si sarebbe evoluto l'indice dei prezzi al consumo in assenza di qualsiasi sorveglianza. Gli effetti positivi avuti dalla sorveglianza dei prezzi sulla inflazione possono essere suddivisi in effetti diretti e in effetti indiretti.


a) Effetti diretti

Gli effetti diretti possono essere indicati dalla differenza fra gli aumenti di prezzo annunciati e quelli effettivamente concessi. Nel suo rapporto conclusivo al Consiglio Federale, il delegato preposto alla sorveglianza dei prezzi cita alcuni esempi molto significativi in merito:

- per i prodotti sanitari sottoposti alla sorveglianza, per un fatturato medio annuo di 325 mio. fr., si è riusciti a ridurre gli aumenti fra il 2 e il 6% annuo. Ciò significa per i consumatori un risparmio medio annuo di 12-13 mio

JAHRESTEUERUNGSRATE

(KONSUMENTENPREISINDEX, QUARTALSWERTE)



↳ Fonte: ufficio federale per la
ricerca congiunturale

- per la benzina, fra l'ottobre 1973 e il marzo 1974 lo sgravio mensile ottenuto sull'indice dei prezzi al consumo grazie alla sorveglianza dei prezzi è stato fra lo 0,1 e lo 0,5%.
- per i tassi ipotecari, che come noto hanno un influsso importante sia sugli affitti che sui prezzi dei prodotti agricoli, sono state stimate le seguenti riduzioni:

tasso ipotecario medio per le nuove ipoteche		tasso ipotecario medio per le vecchie ipoteche	
tasso presunto senza la sorveglianza	tasso effett.	tasso presunto senza la sorveglianza	tasso effett.
1973	5,90	5,51	5,65
1974	7,50	6,03	5,37
1975	6,80	6,78	7,25
		6,55	5,99

b) Effetti indiretti

Accanto agli effetti diretti sopra descritti si devono considerare anche gli effetti indiretti. Anche se questi ultimi sono difficilmente quantificabili, non per questo sono da ritenere meno importanti.

- effetti preventivi: rinuncia volontaria ad aumenti abusivi per non ricorrere alle sanzioni.
- diminuzione delle aspettative inflazionistiche: se ci si aspetta un aumento dei prezzi ecco che si assiste ad una corsa al consumo sia per non dover pagare di più la stessa merce il giorno successivo sia per non vedersi svalutare i propri risparmi. Questa corsa al consumo non fa naturalmente che incrementare ulteriormente l'inflazione. La sorveglianza sui prezzi ha inciso positivamente diminuendo queste aspettative inflazionistiche.
- il non aumento di alcuni prezzi ha avuto delle incidenze positive anche su altri prezzi che erano legati ai primi tramite meccanismi di ribaltamento o indicizzazioni.

4. Conclusioni

- sia gli effetti diretti che quelli indiretti hanno contribuito alla lotta contro il rincaro. La sorveglianza dei prezzi ha avuto quindi delle ripercussioni positive non solo per i consumatori, ma anche per tutta l'economia in genere.
- l'esperienza dal 1972 al 1978 mostra chiaramente come sia possibile una sorveglianza dei prezzi in qualsiasi situazione congiunturale. Dal 1972 al 1978 l'economia svizzera ha avuto infatti periodi di alta congiuntura, di stagflazione e di recessione.
- il personale addetto alla sorveglianza dei prezzi è sempre stato molto esiguo: da un minimo di 5 a un massimo di 20 persone; i temuti pericoli di una eccessiva burocratizzazione si sono rilevati quindi del tutto ingiustificati.
- la necessità di interventi tempestivi contro i prezzi abusivi ma anche di interventi presi con la dovuta cognizione di causa per evitare ripercussioni collaterali negative, impongono una struttura permanente preposta alla sorveglianza della formazione dei prezzi e alla preparazione della necessaria documentazione.

L'INIZIATIVA E IL CONTROPROGETTO A CONFRONTO

1. Il controprogetto

A complemento dell'articolo congiunturale 31 quinquies della Costituzione federale il controprogetto prevede al capoverso 2 bis quanto segue:

"Se le misure previste ai capoversi 1 e 2 non sono sufficienti, la Confederazione ha il diritto di ordinare una sorveglianza dei prezzi e la riduzione di prezzi ingiustificati, in modo particolare per i cartelli e le organizzazioni analoghe. Queste misure devono essere limitate nel tempo e soppresse quando l'evoluzione dei prezzi si normalizza".

Il controprogetto si prefigge uno scopo unicamente congiunturale, vale a dire una sorveglianza dei prezzi quale strumento temporaneo e sussidiario per la lotta contro il rincaro, accanto alla politica monetaria, del credito e delle finanze pubbliche.

Il controprogetto non rappresenta una valida alternativa all'iniziativa per una sorveglianza dei prezzi lanciata dalle associazioni delle consumatrici per i seguenti motivi:

- 1) il controprogetto non porta niente di sostanzialmente nuovo. Una sorveglianza dei prezzi limitata nel tempo è già possibile nella legislazione vigente con i decreti federali urgenti. Il controprogetto è quindi da ritenere una mossa tattica tendente a far cadere l'iniziativa nella trappola del doppio no.
- 2) Se si ammette l'esistenza di prezzi abusivi non si capisce perchè questi possono essere combattuti unicamente nei periodi di inflazione. L'esperienza dal 1972 al 1978, anni in cui era in vigore la sorveglianza sui prezzi, mostra chiaramente che ciò è possibile sia in periodi di alta congiuntura sia in periodi di recessione economica o di stagflazione.

Un'interpretazione esclusivamente congiunturale della sorveglianza dei prezzi è insostenibile: i criteri per stabilire l'abusività o meno dei prezzi devono necessariamente basarsi su un'analisi strutturale della formazione dei

prezzi differenziata a seconda della situazione specifica di un determinato mercato.

3) anche dal punto di vista strettamente congiunturale, una sorveglianza dei prezzi limitata nel tempo presenta diversi inconvenienti. Una volta che la spirale inflazionistica si è messa in moto la lotta contro il rincaro diventa più difficile in quanto gli aumenti precedenti si ripercuotono negativamente sia sui costi che sulle aspettative inflazionistiche. La messa a punto di un ufficio preposto alla sorveglianza dei prezzi richiede tempo sia nelle scelte e formazione del personale che nella organizzazione e raccolta dei dati necessari. In questo lasso di tempo, prima che la sorveglianza diventi effettivamente operante, ci sarebbe un'ulteriore incentivo ad anticipare gli aumenti di prezzo incrementando ulteriormente l'inflazione.

Solo una sorveglianza permanente dei mercati e delle organizzazioni operanti sul mercato e una raccolta sistematica dei dati riguardanti la formazione dei prezzi può permettere un'intervento tempestivo ed efficace per combattere i prezzi abusivi.

2. L'iniziativa

L'iniziativa, nata dall'esperienza positiva della sorveglianza dei prezzi dal 1972 al 1978, ha raccolto ben 130'000 firme di cui oltre 10'000 in Ticino. Essa prevede l'introduzione di un nuovo articolo costituzionale del seguente tenore:

"Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e organizzazioni analoghe. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti".

L'iniziativa si contraddistingue per una sorveglianza permanente dei prezzi e per una sorveglianza limitata ai prezzi

fissati o raccomandati dai cartelli o da organizzazioni analoghe.

Perché una sorveglianza permanente?

Una sorveglianza permanente permette una raccolta sistematica dei dati e una analisi continua della formazione ed evoluzione dei prezzi. Questo facilita notevolmente il compito di accertamento di aumenti abusivi o di non-riduzioni abusive, e rende quindi possibile un intervento efficace e tempestivo. L'esperienza dal 1972 al 1978 mostra come sia possibile una sorveglianza in qualsiasi situazione congiunturale e come tale sorveglianza non implichi un eccessivo apparato burocratico.

Perché una sorveglianza dei prezzi per i cartelli e le organizzazioni analoghe?-----

La legislazione svizzera sui cartelli e le organizzazioni analoghe è insufficiente a impedire la tendenza crescente alla concentrazione economica e alla cartellizzazione. La commissione dei cartelli, che dovrebbe giudicare le ripercussioni economiche e sociali nocive dei cartelli e organizzazioni analoghe, pur constatando la mancanza assoluta di concorrenza in numerosi settori non ha mai ritenuto di intervenire a proibire o sciogliere un cartello. Anche la revisione in corso della legge sui cartelli non muta sostanzialmente questa situazione. La sorveglianza dei prezzi, prevista in un primo tempo in questa revisione, è stata definitivamente accantonata.

Se la libera concorrenza funziona, il mercato provvede, attraverso il meccanismo della domanda e della offerta alla formazione del prezzo ottimale. I consumatori si possono rivolgere all'offerente più conveniente obbligando indirettamente gli altri produttori ad uniformarsi ai primi per non dover perdere la clientela. Questo non è il caso in quei settori dove cartelli e organizzazioni analoghe la fanno da padrone. La mancanza di concorrenza fra i produttori permette a questi un maggior grado di arbitrarietà nella formazione dei prezzi.

L'iniziativa non intende mettere sotto tutela né i consumatori né il mercato dove esso é ancora funzionante. Per impedire prezzi abusivi di cartelli e organizzazioni analoghe si rende tuttavia necessaria una sorveglianza permanente ed indipendente da qualsiasi gruppo economico; e questo a vantaggio non solo dei consumatori, ma anche di tutta l'economia in genere.

CONFERENZA STAMPA DEL 4 MAGGIO 1982, Berna,

Tema: le tre associazioni di consumatrici ritirano la loro
----- iniziativa contro i prezzi abusivi? NO. Perché? -----

1. Cronistoria

1978: a) Dopo la sessione di giugno (1978) in cui fu annunciato che la vigilanza sui prezzi sarebbe stata abolita entro la fine dell'anno, le tre organizzazioni di consumatrici (Konsumentinnenforum der deutschen Schweiz, Fédération romande des consommatrices, Associazione consumatrici della Svizzera italiana) lanciarono una iniziativa popolare (~~testo originale annesso~~) che avrebbe poi raccolto in meno di 6 mesi oltre 130'000 firme valide, di cui circa 10'000 solo nel Ticino. Migliaia di cittadini, come già fecero nella votazione del 1975 per la continuazione della vigilanza sui prezzi, si pronunciarono spontaneamente, firmando la iniziativa, in favore di uno strumento regolatore nel settore dei prezzi.

b) Il testo dell'iniziativa verte su tematiche politico-concorrenziali. Esso si riferisce ad una vigilanza sui prezzi stabiliti da monopoli (statali e privati), cartelli e organizzazioni analoghe dominanti il mercato.

Non si tratta quindi del 10 centesimi che il negoziante di quartiere aggiunge al prezzo di vendita, bensì di tutti quegli accordi concernenti aumenti di prezzi o mantenimenti di prezzi, raccomandazioni ecc. che colpiscono tutti e ai quali il consumatore non può sottrarsi.

Il testo dell'iniziativa, dal profilo costituzionale è stato adeguato nei suoi contenuti alle proposte formulate a suo tempo dal consigliere federale Honegger, il quale nella prevista revisione della legge sui cartelli voleva appunto ancorare una sorveglianza sui prezzi che collimava con i nostri intendimenti.

Qualora il progetto di legge sui cartelli così concepito fosse stato accettato, un ritiro della nostra iniziativa sarebbe stato possibile. Ma purtroppo già in fase di consultazione di detto progetto, la sorveglianza sui prezzi è stata violentemente osteggiata dalle organizzazioni economiche. Il risultato è stato: una legge fortemente annacquata che non consente nessuna possibilità d'intervento - intervento inteso nel senso più ampio del concetto - nella formazione dei prezzi.

1981/82: Settembre 1981: Pubblicazione del controprogetto del Consiglio Federale. Questo controprogetto venne considerato dalle associazioni delle consumatrici una soluzione di ripiego, una mossa tattica volta a mascherare un vero e proprio rifiuto della iniziativa. Persino la NZZ, nel suo editoriale del 23/24 gennaio 1982 (pag. 19) scriveva: "in effetti il Consiglio federale offre qualcosa che in fondo è nulla".

Gennaio e marzo 1982: Presentazione dei progetti al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Votazione finale: con 83 voti contro 82 viene accettato il controprogetto.

Per le associazioni promotrici dell'iniziativa si poneva quindi la domanda se si dovesse ormai ripiegare sul controprogetto.

2. DECISIONE DEL COMITATO D'INIZIATIVA COME PURE DELLE TRE ORGANIZZAZIONI DI CONSUMATRICI:

Il 7 aprile il Comitato d'iniziativa e i comitati delle tre organizzazioni di consumatrici (KF, FRC, ACSI), decisero alla unanimità di non ritirare l'iniziativa popolare contro i prezzi abusivi perchè il controprogetto non rappresentava né una soluzione alternativa né una soluzione di compromesso bensì vera e propria polvere negli occhi dei consumatori.

Ci rendiamo perfettamente conto delle grandi difficoltà che dovremo affrontare e superare nei prossimi mesi ma 133'000 cittadini ci hanno dato spontaneamente la loro fiducia e non possiamo, non vogliamo deluderli.

Nel corso della discussione, ci siamo chinate particolarmente su due aspetti del problema nell'ottica del ritiro:

a) Riflessioni sul contenuto:

Il controprogetto è stato concepito in modo che un ritiro della iniziativa non avrebbe mai potuto entrare in linea di conto per le associazioni promotrici. Il controprogetto non rappresenta né una alternativa né un compromesso. Esso non porta nulla di nuovo.

Se ci fosse stata la volontà politica di venire incontro alle iniziativiste, esse sarebbero state invitate ad un colloquio come fu il caso per i fautori dell'iniziativa popolare "Parità di diritti uomo-donna". Da parte nostra saremmo state pienamente d'accordo di prendere in considerazione un controprogetto se questo avesse portato proposte sostanziali.

Piccole minoranze hanno formulato una proposta più che ragionevole (così come anche il Consigliere agli Stati J.F. Aubert nel corso dei dibattiti nella sessione di marzo): perchè non si dà al popolo la possibilità di esprimersi in modo inequivocabile?

Perchè il Consiglio federale e la maggioranza dei consiglieri alle camere non hanno avuto il coraggio di dare al popolo la possibilità di prendere posizione sulla nostra proposta?

Perchè si vuol dimostrare con un controprogetto assolutamente inaccettabile e cioè con una manovra tattica che "si è i più forti"?

Più forti...Come?

b) Con un sistema di voto antidemocratico!

La nostra iniziativa incontrerà un doppio ostacolo. È probabile che nella votazione sull'iniziativa e il controprogetto venga espresso il doppio no o solo il si. Questo fatto comporta un frazionamento nei voti di consenso, ciò che potrà avere notevoli ripercussioni sull'esito finale della votazione per quanto con-

cerne la richiesta maggioranza dei cantoni e dei votanti.

È evidente che così facendo si va contro a un diritto popolare. Quei consiglieri agli stati e al Nazionale che si sono opposti alla nostra iniziativa e per motivi tattici si sono espressi per il controprogetto erano ben consci che, complicando il sistema di voto, avrebbero presumibilmente compromesso l'esito della votazione. Al momento opportuno ricorderemo le posizioni assunte da questi cosiddetti rappresentanti del popolo.

Anche alcune personalità di peso sono dell'avviso che questo modo di votare (che attraverso un doppio NO potrebbe far cadere la nostra iniziativa e con essa la vigilanza sui prezzi) è antidemocratico.

Citiamo:

- Iniziativa parlamentare Muheim che è stata rigettata di misura (per un voto)
- Studio legale Dr. Haab, Zurigo
- Prof. Kölz (vedi BAZ del 27.3.82)
- Consigliere agli Stati J.F. Aubert, Friburgo
- Consigliere nazionale Prof. Dr. H. Künzi, Zurigo (Interpellanza al Consiglio Nazionale)
- Dr. Bass, Mozione per iniziativa cantonale a livello federale, Basilea-Campagna

E sicuramente ce ne saranno altri. Nei prossimi giorni ci rivolgeremo con un appello a tutti i rappresentanti dei Cantoni per renderli attenti su questo problema e sollecitarli a intervenire su piano federale con atti parlamentari e iniziative cantonali a livello federale.

Le sopracitate ingiustizie ci spronano a non lasciare nulla di intentato per ottenere un'efficace vigilanza sui prezzi laddove è necessaria e contemporaneamente a impegnarci affinché i diritti popolari vengano dovutamente interpretati e rispettati.

SI all'Iniziativa!

Il 28 novembre prossimo il popolo svizzero sarà chiamato alle urne per pronunciarsi sull'iniziativa popolare per una sorveglianza dei prezzi e sul controprogetto del Consiglio Federale e delle Camere.

La posta in palio è importantissima per tutti noi.

Ma vediamo dapprima, di ricordare alcune tappe essenziali del lungo e tormentato cammino che ha portato al lancio dell'iniziativa e alla votazione del prossimo 28 novembre.

All'inizio degli anni '70 la situazione congiunturale del nostro paese peggiorava. In particolare, il tasso di rincaro - l'inflazione - che è stato in Svizzera del 1,5% ca. in media ogni anno dal 1950 al 1960, cominciava a salire. Nel 1971 esso era del 6,6%; nel 1972 del 6,7%.

Altri segni di preoccupazione erano costituiti da un eccesso di domanda, dagli sconvolgimenti sul piano monetario a livello internazionale, dall'afflusso massiccio di capitali esteri, dall'attività frenetica di certi settori (costruzioni, edilizia).

Tra le misure adottate dal Consiglio Federale per far fronte a questi problemi di natura congiunturale c'era anche la sorveglianza dei prezzi.

Il 20 dicembre 1972 è la data del primo decreto sulla sorveglianza (sorveglianza dei prezzi, dei salari e dei benefici). Essendo un decreto urgente (basato sull'art. 89 bis della Costituzione Federale) esso aveva 2 particolarità essenziali:

- doveva essere approvato dal popolo
- doveva avere una durata limitata nel tempo.

Il decreto veniva quindi approvato dal popolo in votazione federale il 2 dicembre del 1973 (risultato 751'173 SI contro 505'843 NO). Esso spirava il 31.12.75.

Visto il tasso d'inflazione negli anni '74 e '75 (9,8% nel '74 e 6,7% nel '75) il Consiglio Federale decise di ripetere l'esperienza della sorveglianza.

Nuovo decreto federale sulla sorveglianza il 19.12.1975 e nuova votazione popolare il 5 settembre 1976: questa ripetizione - malgrado i pericoli che una ripetizione successiva e ravvicinata sullo stesso oggetto comporta - dava, come risultato clamoroso, 1'365'788 SI contro 299'367 NO.

Di nuovo però, essendo stata questa una misura urgente, il decreto cessava la sua validità il 31.12.78.

La sola cosa rimasta dall'esperienza positiva di Mister Prezzi (tale è il nome accordato ai due preposti che si sono avvicendati, Leo Schürman dapprima e Leon Schlumpf poi) è l'obbligo di indicare i prezzi al dettaglio, obbligo incluso l'11.12.78 nella legge sulla concorrenza sleale e entrato in vigore il 1.1.79.

Tutto il resto, con un colpo di spugna, è stato spazzato via beffando, in un certo senso, la volontà popolare.

Perciò il 5 settembre del 1978 le tre organizzazioni svizzere di consumatori (ACSI, FK, FRC) decisero il lancio di una iniziativa per una sorveglianza dei prezzi e contro i prezzi abusivi.

L'iniziativa, che ha visto impegnata l'ACSI e tutti i soci nella raccolta delle firme, riusciva in modo brillante: 130'000 firme (10'000 in Ticino) furono raccolte ben prima del termine previsto dalla legge.

Il testo del nuovo articolo costituzionale proposto dalla iniziativa è il seguente:

"Per impedire abusi nella formazione dei prezzi, la Confederazione emana disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente dai cartelli e organizzazioni analoghe, di diritto pubblico o privato. Se il fine lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti".

Esso è stato elaborato tenendo conto dell'esperienza positiva di mister prezzi. Le caratteristiche essenziali e qualificanti sono le seguenti:

Esso ha lo scopo di impedire gli ABUSI nella formazione dei prezzi. Non vuole essere un corpo estraneo nel meccanismo della formazione dei prezzi. Non è lo Stato che formerà i prezzi. Non si tratta di dirigismo.

La sorveglianza interverrà solo nel caso in cui il meccanismo di mercato dovesse rivelarsi insufficiente nel suo ruolo di garante di prezzi equi.

La libertà di commercio e d'industria, sancita dalla Costituzione Federale non è per niente messa in causa dalla nostra iniziativa.

Al contrario: la sorveglianza ha il compito di garantire fino in fondo, affrontando le distorsioni della concorrenza, il buon funzionamento dei meccanismi di mercato, delle regole del gioco.

L'arbitro lascia giocare i giocatori fin quando rispettano le regole: ecco lo spirito della nostra iniziativa!

Essa vuole essere permanente e non limitata nel tempo, come furono invece i due decreti del 72 e del 75.

La sorveglianza non si basa soltanto sulla necessità, comunque ancora affermata, di far fronte all'inflazione; essa è dovuta soprattutto ai mutamenti strutturali della nostra economia, mutamenti che hanno portato a situazioni di dominio sul mercato. Evidentemente, per far fronte a situazioni permanenti, ci vogliono misure permanenti.

D'altra parte, è facile constatare che gli abusi nella formazione dei prezzi esistono anche quando non c'è inflazione.

L'esperienza di Mister Prezzi ha dimostrato che i settori economici dove il meccanismo della concorrenza non funziona a dovere sono quelli in presenza di imprese e organizzazioni dominanti il mercato, di cartelli e organizzazioni analoghe.

Perciò l'iniziativa si riferisce unicamente a questi settori: è in questi settori che è necessario istituire la sorveglianza poichè è in questi settori che si hanno le maggiori possibilità di abusi.

Con l'articolo costituzionale sulla sorveglianza si chiede perciò:

- di reintrodurre, e definitivamente, una sorveglianza sui prezzi nei settori dove la concorrenza non funziona a dovere
- di dare alla sorveglianza il compito di intervenire sia in caso di aumenti ingiustificati di prezzi, sia quando le diminuzioni di costo delle imprese non vengono trasferite ai prezzi al consumo

- di imporre l'obbligo di annuncio degli aumenti di prezzo (e a motivarli) per le imprese sottoposte alla sorveglianza
- di dare la possibilità a chiunque (a tutti i cittadini) di segnalare aumenti di prezzi o prezzi abusivi.

L'ACSI e la politica dei prezzi

Nel 1974 nasceva l'ACSI, l'Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana. L'art. 2 degli statuti dell'associazione recita:

"Scopo dell'Associazione è di riunire i consumatori e le consumatrici della Svizzera Italiana per sensibilizzarli, informarli e formarli alla tutela dei loro interessi".

Mi è parso opportuno risalire alla fondazione dell'ACSI perchè l'iniziativa per una sorveglianza dei prezzi, lanciata dalla stessa assieme alle altre due associazioni svizzere di consumatori, KF e FRC nel 1978 rientra perfettamente nello spirito e nei principi che sin d'allora hanno caratterizzato tutta l'attività portata avanti dall'associazione.

Che l'ACSI abbia sempre tenuto a rispettare fedelmente gli scopi contemplati nel suo statuto è certo; essa, in particolare, si è inserita nel contesto socio-economico ticinese facendosi portavoce e punta di diamante dei consumatori e dei loro interessi.

Nell'ambito di questa sua attività, che non sto a descrivere perchè troppo vasta, un elemento essenziale è costituito dal problema dei prezzi. Il simbolo stesso dell'Associazione, la freccia costretta a ripiegarsi verso il basso, che indica "il problema del rincaro e l'aspirazione generale di porre un freno a questo increscioso fenomeno" (1) deriva dall'importanza accordata all'elemento prezzo nella politica a tutela del consumatore.

In grandi linee, le preoccupazioni dei consumatori in materia di prezzi, possono essere le seguenti (2):

- la prima preoccupazione si riferisce al cosiddetto "prezzo della qualità": si tratta di rivendicare prodotti di qualità migliore senza che ciò implichi sempre e necessariamente aumenti di prezzo: è indubbio che taluni aumenti di qualità possono essere ottenuti senza costi supplementari o attraverso modesti aumenti di costo

- la seconda preoccupazione, (~~infine~~) è la tendenza ormai saldamente installata, a favorire, da parte della produzione, i prodotti a forte valore aggiunto (3), prodotti cioè molto sofisticati che sfuggono, per la loro complicazione, al controllo del consumatore
- infine, terza preoccupazione (che è quella che ci interessa particolarmente in questa sede) concerne la conoscenza dei meccanismi di formazione dei prezzi e la giustificazione che vien data alla loro evoluzione (la cui tendenza è, senza dubbio, all'aumento).

Questi tre elementi essenziali in materia di prezzi, sono legati l'un l'altro ed è utile considerarli globalmente. Tuttavia, la complessità dei meccanismi economico-sociali che stanno alla base della formazione dei prezzi, non permette di addentrarsi nei dettagli senza, per forza di cose, privilegiare un aspetto piuttosto che un altro.

L'iniziativa per una sorveglianza dei prezzi fa parte dell'ultima preoccupazione, quella relativa ai meccanismi di formazione dei prezzi.

Teoricamente è possibile sostenere che il meccanismo che permette la formazione di prezzi equi, giusti per il consumatore e per il produttore, è quello della concorrenza pura e perfetta. Questo sarebbe il migliore dei mondi, dove le due forze agenti sul mercato arrivano, contrattando, ad un accordo ottimale che lascia tutti soddisfatti.

(1) - B.d.S. no. 0 marzo 1975

(2) - Laboratoire cooperatif, no. 146, p. 7-8

(3) - idem

"Conditio sine qua non" affinché il meccanismo della concorrenza possa funzionare, è una serie di ipotesi, molto rigide, che devono essere rispettate: (1)

- una offerta composta di una molteplicità di produttori (atomizzazione dell'offerta) di forza uguale
- una domanda pure atomizzata (tanti compratori): tutti i compratori devono essere di forza uguale
- libertà d'entrata e d'uscita rispetto al mercato: non ci sono barriere
- trasparenza del mercato (conoscenza perfetta dei prodotti, dei prezzi, informazione perfetta e assoluta
- assenza di spese di trasporto e di differenziazione dei prodotti
- razionalità nella scelta di produttore e consumatore

La realtà è, evidentemente ben diversa: (2)

"Nella realtà questo tipo di mercato non esiste che nell'esempio delle borse merci e valori. In quello moderno sussistono, come vedremo, più avanti, numerose forme di concorrenza (monopolio, concorrenza monopolistica, oligopolio)."

Possiamo aggiungere che, più la realtà si scosta dallo schema teorico della concorrenza pura e perfetta, e più aumenta il pericolo che il meccanismo della formazione dei prezzi equi non funzioni a dovere.

Nella documentazione che segue vorrei appunto mostrare come l'economia svizzera nella sua struttura attuale sia molto lontana da una posizione che potrebbe evocare la concorrenza pura e perfetta. E questo anche se la libertà d'industria e di commercio è rimasta il principio essenziale alla base della nostra economia di mercato, essendo sancito dalla costituzione federale con il noto art. 31 cpv 1.

(1) - Joseph Deiss, Economie politique et politique économique de la Suisse, 1981, p. 35

(2) - Adriano Cavadini, Introduzione alla scienza economica

La struttura economica svizzera è tale per cui in molti, troppi casi, il consumatore si trova in posizioni svantaggiate rispetto al produttore. Il potere di contrattazione di quest' ultimo è nettamente superiore a quello del consumatore il cui unico potere si riduce al suo reddito, al suo potere d'acquisto purtroppo costantemente soggetto ad intensa erosione.

Dopo aver esaminato molto sommariamente la struttura economica del nostro paese, darò un cenno storico degli avvenimenti e peripezie che hanno preannunciato e quindi portato alla sorveglianza sui prezzi e all'iniziativa per poi passare alla sorveglianza negli anni 73-78.

Infine cercherò di tracciare un quadro dei contenuti essenziali della nostra iniziativa, non dimenticando di accennare ai contenuti del controprogetto.

Concluderò invocando il voto positivo per la nostra iniziativa.

I CARTELLI E LE ORGANIZZAZIONI ANALOGHE IN SVIZZERA

L'iniziativa propone come è noto una sorveglianza dei prezzi per merci e servizi offerte da imprese e organizzazioni dominanti il mercato, segnatamente da cartelli e organizzazioni analoghe.

Ci sembra quindi opportuno spiegare cosa sono i cartelli e le organizzazioni analoghe e la loro regolamentazione legislativa.

Secondo la legislazione vigente sono considerati cartelli quei contratti, decisioni o accordi che influenzano o sono in grado di influenzare il mercato di determinate merci o servizi per mezzo di una limitazione comune della concorrenza, in particolare disciplinando la produzione, lo smercio o l'acquisto di merci come pure i prezzi o altre condizioni di vendita. Parificate ai cartelli sono le organizzazioni dominanti il mercato sia sotto forma di singole aziende, di aziende che concordano in forma tacita il loro comportamento o le aziende vincolate da partecipazioni di capitali o in altro modo.

I motivi della crescente concentrazione delle singole aziende in organizzazioni sempre più grosse e potenti sono molteplici. Basti citare la maggior intensità di capitali, la tendenza alla creazione di grandi mercati, le maggiori spese per la ricerca, la limitazione del rischio attraverso la diversificazione della produzione, i vantaggi fiscali, la maggior influenza sul mercato e sulle istanze politiche. A livello svizzero bisogna poi considerare due altri fattori specifici. Da un lato la piccola Svizzera è sempre più confrontata con la concorrenza di grandi imprese estere, ciò che porta a cambiamenti strutturali analoghi all'interno dell'economia svizzera. D'altro lato la Svizzera ha una legislazione molto permissiva sui cartelli e le organizzazioni analoghe.

La legge sui cartelli e le organizzazioni analoghe

La libera concorrenza è una delle condizioni necessarie per il funzionamento dell'economia di mercato.

La Costituzione svizzera sancisce all'art. 31 la libertà di industria e commercio. L'articolo costituzionale è però inteso

unicamente come divieto per lo Stato di interferire nel libero mercato e limitare la concorrenza (eccezioni sono possibili laddove previste nella Costituzione). Per contro all'art. 31 bis sono espressamente legalizzate le limitazioni alla concorrenza da parte dei cartelli o organizzazioni analoghe. Esiste unicamente la possibilità di intervento in caso di ripercussioni sociali od economiche nocive. Sulla base di queste premesse costituzionali si inserisce la legge federale sui cartelli.

Pur non contenendo uno scopo dichiarato la legge sui cartelli mira ad impedire le ripercussioni nocive derivanti dai cartelli o da organizzazioni analoghe verso interessi privati o pubblici.

Contrariamente ad altri paesi quindi, la Svizzera non adotta il principio del divieto dei cartelli, ma unicamente il principio della lotta contro gli abusi dei cartelli.

I mezzi a disposizione previsti dalla legge per combattere gli abusi dei cartelli sono di due tipi: le disposizioni di diritto civile e le disposizioni di diritto amministrativo.

a) le disposizioni di diritto civile

La parte di diritto civile della legge sui cartelli è intesa a proteggere il diritto all'esercizio della concorrenza del singolo.

Chi è escluso dalla concorrenza o è notevolmente ostacolato all'esercizio della stessa può ricorrere in via processuale presso un tribunale civile. La legge prevede però espressamente che gli ostacoli alla concorrenza sono leciti se sono giustificati da interessi legittimi preponderanti come nei casi seguenti:

- La salvaguardia di una concorrenza leale e inalterata.
- Il conseguimento di adeguate premesse professionali e aziendali.
- Il promuovimento, in un settore economico o in una professione, di una struttura desiderabile nell'interesse generale.
- L'attuazione di un cartello sui mercati esteri.
- L'osservanza di prezzi verticali adeguati nel caso in cui fosse necessario per garantire la qualità della merce o il ser-

vizio della clientela.

La prima constatazione che si può fare è che le eccezioni...sono la regola. Inoltre le disposizioni di diritto civile possono salvaguardare la concorrenza solo nella misura in cui esiste un partner sul mercato favorevole alla concorrenza e disposto a far valere i suoi diritti per via processuale.

Così si esprimeva il Prof. Allemann sulla Neue Zürcher Zeitung del 2/3 settembre 1978:

"Dalla prassi di diritto civile fin qui adottata non mi è noto nessun caso in cui il diritto individuale alla concorrenza ha potuto aver la meglio ed è stato protetto contro gli interessi di chi impedisce la concorrenza. All'occasione ha trovato protezione unicamente il diritto all'attività economica: querele di tutte le ditte per la soppressione di impedimenti alla concorrenza sono state approvate dal Tribunale Federale unicamente alla condizione che il querelante fosse disposto a sottoporsi all'ordinamento del cartello. La concorrenza non ottiene mai una chance: nell'ambito delle ponderazioni di diritto privato. Protetta rimane sempre la limitazione cartellistica alla concorrenza alla quale l'impedimento deve sottoporsi."

b) Disposizioni di diritto amministrativo

Una commissione speciale, la commissione dei cartelli, è competente per le disposizioni di diritto amministrativo previste dalla legge. Essa indaga sulla situazione, lo sviluppo e gli effetti dei cartelli e delle organizzazioni analoghe. Qualora accerta effetti nocivi di natura economica e sociale può raccomandare di modificare o annullare disposizioni cartellistiche o di rinunciare a provvedimenti presi da cartelli od organizzazioni analoghe. Se queste raccomandazioni non vengono seguite il Dipartimento federale dell'economia pubblica può promuovere azione davanti al Tribunale Federale.

La commissione dei cartelli, composta prevalentemente da rappresentanti dei vari settori economici, soppesa tutti i danni e benefici di carattere economico e sociale derivanti dai cartelli o dalle organizzazioni analoghe, così che il grado di concorrenza

ancora esistente sul mercato rappresenta solo uno dei tanti elementi di giudizio. Pur giungendo più volte alla conclusione che in conseguenza alle limitazioni ed impedimenti venisse a mancare qualsiasi concorrenza su un determinato mercato, la commissione dei cartelli ha giudicato sempre gli svantaggi derivanti dalla mancanza di concorrenza più che compensati dagli altri vantaggi, che per lo più sono di carattere strutturale. La commissione non è mai giunta alla conclusione che la concorrenza fosse pregiudicata in modo non conforme all'interesse generale. Tant'è vero che non sono mai state promosse azioni davanti al Tribunale Federale.

Conclusioni

La legislazione attuale è nettamente insufficiente ad impedire la sempre più crescente concentrazione aziendale e cartellizzazione.

La proposta di revisione della legge sui cartelli, in discussione ormai da molti anni, pur dando maggior peso al grado di concorrenza ancora esistente sul mercato nella valutazione della nocività economica e sociale dei cartelli, non modifica di fatto in modo sostanziale la situazione attuale. Una sorveglianza dei prezzi, prevista in un primo tempo in questa revisione, è stata definitivamente accantonata.

Bisogna riconoscere che dal profilo strutturale i cartelli possono avere anche degli aspetti positivi, come per esempio contribuire a rallentare il processo di concentrazione favorendo così uno sviluppo regionale più equilibrato. D'altro lato una struttura monopolistica sfugge al meccanismo regolatore della libera concorrenza. I consumatori non possono più rivolgersi all'offerente più conveniente. Tendenzialmente si avranno dei prezzi maggiori di quelli che si avrebbero in caso di libera concorrenza.

In questo contesto l'iniziativa sulla sorveglianza dei prezzi sarebbe uno strumento utile a complemento e compensazione dell'insufficiente regolamentazione legislativa sui cartelli e le organizzazioni analoghe. Se difficile è combattere contro la crescente concentrazione una sorveglianza dei prezzi potrebbe per lo meno impedire gli abusi più manifesti in materia di prezzi.

ARGOMENTAZIONI CONTRARIE ALL'INIZIATIVA - RISPOSTE

1. Contraria al nostro ordinamento economico
 - contro la libertà di industria e commercio
 - contro la libertà dell'impresa di fissare i prezzi autonomamente
 - contro il profitto, motore della nostra economia.
2. Lo Stato non é in grado di stabilire il giusto prezzo o il giusto profitto.
 - cos'è il giusto prezzo e il giusto profitto
 - una sorveglianza a lungo termine impedisce le variazioni di prezzo, segnale importante per gli investimenti e la produzione delle imprese.
3. Pericolo che il livello dei prezzi aumenti, i prezzi massimi diventano i prezzi minimi (come ad esempio per gli affitti: un aumento del tasso ipotecario fa aumentare indistintamente tutti gli affitti)
4. La sorveglianza dei prezzi ha come conseguenza minori investimenti e più disoccupazione.
5. Impossibilità di definire il concetto di imprese dominanti (concorrenza estera, beni sostitutivi)
6. Maggiore burocrazia e costi amministrativi
7. All'estero, dove l'inflazione é maggiore, non esiste la sorveglianza dei prezzi.
8. L'iniziativa ha scopi strutturali, il controprogetto unicamente scopi congiunturali.
9. La legge sui cartelli
 - la migliore sorveglianza dei prezzi é la libertà di concorrenza. La revisione della legge sui cartelli salvaguarda ulteriormente la libera concorrenza rendendo superflua l'iniziativa.
 - taluni cartelli sono economicamente e socialmente utili

RISPOSTE

1. Contrari al nostro ordinamento economico sono piuttosto i cartelli e le organizzazioni analoghe che impediscono la libera concorrenza. In questo senso l'iniziativa è perfettamente conforme all'ordinamento economico.
2. Il problema si pone a maggior ragione per il controprogetto. Una sorveglianza permanente permette infatti una raccolta sistematica dei dati, ciò che non è il caso per il controprogetto.
La regolamentazione avverrà successivamente (legislazione e ordinanze). Bisognerà valutare caso per caso basandosi anche sull'esperienza positiva del 1972-1978.
La maggior parte dei prezzi scaturisce da una calcolazione dei costi. Come nel 1972-1978 ci si potrà basare sull'analisi dei costi. Esempio:
se il franco francese si rivaluta rispetto al dollaro diminuiscono i costi e di conseguenza devono diminuire anche i prezzi dei prodotti petroliferi.
3. Applicazione differenziata a seconda dei casi per scongiurare tale pericolo. Una sorveglianza permanente permette pure dei provvedimenti limitati nel tempo.
4. Non esiste nessuna correlazione fra sorveglianza dei prezzi e disoccupazione. La lotta contro i prezzi abusivi non mette in pericolo i posti di lavoro.
Una migliore ripartizione del reddito (diminuzione dei profitti sproporzionati a vantaggio di un maggior potere d'acquisto dei consumatori) non implica disfunzioni economiche.
5. Le organizzazioni dominanti il mercato esistono. Se esiste la volontà politica queste organizzazioni possono essere identificate.
6. 1972-1978: da un minimo di 5 a un massimo di 20 persone impiegate a tempo pieno. Questo limite non sarà superato.
7. L'esperienza 1972-1978 mostra che una soluzione svizzera è fattibile. All'estero esistono legislazioni molto più severe per i cartelli e organizzazioni analoghe.
8. Una sorveglianza unicamente congiunturale non può esistere.

Per stabilire i prezzi abusivi si deve necessariamente svolgere un'analisi strutturale della formazione dei prezzi (come nel 1972-1978)

9. La nuova legge non modifica di fatto (e non ha modificato!) la situazione attuale. L'iniziativa è anzi uno strumento supplementare e complementare alla nuova legge (dove la sorveglianza prevista è stata successivamente accantonata). L'iniziativa non è contraria ai cartelli ma agli abusi dei cartelli. La legge non impedisce la crescente concentrazione. L'iniziativa impedisce perlomeno talune conseguenze negative (prezzi maggiorati).

ARGOMENTAZIONI CONTRARIE AL CONTROPROGETTO

1. Aspetti politici:

- mossa tattica: trappola del doppio NO per far cadere l'iniziativa
- nessuna garanzia riguardo alla sua messa in funzione
- una soluzione temporanea è già possibile con i decreti federali urgenti

2. Prezzi abusivi esistono anche in periodi di non-inflazione. L'esperienza 1972-1978 mostra che la lotta contro i prezzi abusivi è possibile in qualsiasi situazione congiunturale.

3. L'argomentazione di una sorveglianza esclusivamente congiunturale è fasulla.

4. Una sorveglianza limitata nel tempo è inefficace:

- nessuna documentazione a disposizione
- perdita di tempo nell'organizzazione e ricerca del personale
- possibilità di anticipare gli aumenti prima dell'entrata in vigore
- intervento tardivo, quando la spirale inflazionistica è già cominciata.